

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

(8<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

indi del Vice Presidente ZUGNO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Modificazioni alla legge 1° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore » (44) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 85, 86, 87, 88
BANFI . . . . .	86
BOSSO . . . . .	86
BUZIO, f.f. relatore . . . . .	85, 87, 88
MARTONI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	86
OLIVA . . . . .	86, 87, 88
SOLIANO . . . . .	88

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazione:

« Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima

categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (160):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 82, 83, 84, 85
CECCHERINI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	82, 83, 84
FORMICA . . . . .	84, 85
FORTUNATI . . . . .	83
OLIVA . . . . .	83, 84
ZUGNO, relatore . . . . .	84

##### Discussione e approvazione:

« Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 » (258) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	78, 79
BOSSO . . . . .	79
CECCHERINI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	79
ZUGNO, relatore . . . . .	78, 79

**Discussione e rinvio:**

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425) (Di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 89, 92, 94
BUZIO . . . . .	92
DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	89
FORTUNATI . . . . .	94
MARTINELLI . . . . .	90, 92, 93
MARTONI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	92, 93, 94
OLIVA . . . . .	94
SOLIANO . . . . .	93, 94

**Discussione e approvazione:**

« Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (428) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	80, 81
CECCHERINI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	81
OLIVA, <i>relatore</i> . . . . .	80

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Belotti, Bosso, Buzio, Cerami, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Formica, Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Ceccherini, per le finanze Martoni e per il bilancio e la programmazione economica Malfatti.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 » (258) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che l'8ª Commissione permanente del Senato non ha ritenuto di esprimere il parere richiestole; comunque il termine per esprimerlo è scaduto il 16 dicembre dello scorso anno.

Z U G N O , *relatore*. Il disegno di legge riguarda uno stanziamento di lire 250 milioni a favore della Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei bilanci degli enti locali (province, comuni, e così via), a compensazione di sgravi che sono stati concessi per il periodo 14 agosto 1960 - 28 febbraio 1962.

È noto che la legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede la possibilità da parte del Ministero delle finanze di concedere delle esenzioni, di autorizzare sgravi di imposte, sovrimeposte e addizionali, limitatamente alle zone colpite da calamità naturali. L'articolo 10 di detta legge, però, prevede che dal momento che il Ministero delle finanze dispone questi sgravi fiscali — e quindi si riducono le entrate dei bilanci degli enti locali — lo Stato debba intervenire con mutui nel caso in cui il bilancio non possa essere pareggiato attraverso la Cassa depositi e prestiti.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

Purtroppo, la n. 739 del 21 luglio 1960 non è una legge che preveda finanziamenti, con un fondo che automaticamente scatti ogni volta che il Ministero delle finanze dispone degli sgravi; occorre che vengano fatti appositi stanziamenti ogni volta che vengono disposti questi sgravi, e ciò in relazione a determinati periodi, per le zone che sono state colpite dalle calamità. Infatti di tali provvedimenti ne abbiamo visti, in passato, delle decine.

Il disegno di legge in esame riguarda un certo periodo che va dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962, e si tratta probabilmente di un'integrazione in relazione alle esigenze che la Cassa depositi e prestiti ha manifestato per ripianare i bilanci degli enti locali che hanno concesso esenzioni.

Quindi credo si possa esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; e invito i colleghi a votare in tal senso.

**B O S S O .** Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge. Soltanto vorrei chiedere: vi sono numerosi altri provvedimenti da approvare, dal 1962 ad oggi?

**Z U G N O , relatore.** Ce ne sono stati, però sono stati approvati in periodi successivi. Nella scorsa legislatura, alla Camera, ne furono approvati parecchi.

**B O S S O .** Invece, con l'entrata in vigore di quest'ultima legge, ciò non accadrà più o si verificherà ancora?

**Z U G N O , relatore.** Accadrà ancora perchè non esiste un fondo per le calamità.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Bosso, queste sono domande che vanno oltre la lettera del disegno di legge: approviamolo prima e poi parleremo di tutto il resto.

Il disegno di legge chiaramente afferma che si deve provvedere a colmare una lacuna legislativa, lacuna che si riferisce al periodo 14 agosto 1960- 28 febbraio 1962; non provvede ad altro. Noi dobbiamo vedere se siamo o non siamo d'accordo su questo: che poi possa o non possa esserci

la necessità di ricorrere ad altre modifiche perchè la nostra legislazione successiva è stata imperfetta, potremo appurarla. Non vorrei però, siccome siamo in sede legislativa, che si interferisse nelle discussioni che riguardano propriamente l'oggetto di questo provvedimento.

**B O S S O .** Non ho eccezioni da sollevare.

**C E C C H E R I N I , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Gli sgravi tributari conseguenti ad eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal giugno '58 fino al 13 agosto 1960 sono stati coperti da una legge speciale; poi un'altra legge speciale è venuta nel 1964, la n. 38, e successivamente, il 6 aprile 1965, la n. 351, il 26 luglio 1965 la legge n. 962 e il 29 novembre dello stesso anno la legge n. 1314. Con queste leggi abbiamo coperto i fabbisogni degli Enti locali nelle zone danneggiate dalle calamità naturali fino ad oggi ed oltre, addirittura a carattere permanente. È rimasto un lasso di tempo non considerato, cioè il periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962. Con il disegno di legge in esame si rimedia a questa lacuna. Si tratta di 54 decreti interministeriali che hanno delimitato le zone dove non sono state accordate le facilitazioni ai bilanci comunali, provinciali e dei consorzi, e interessano le domande presentate, che sono 234, sempre per il periodo scoperto. Le province interessate sono quelle di Catanzaro con 157 Enti, di Messina (106), di Reggio Calabria (71), di Trapani (11), di Catania (24), di Cagliari (107), di Nuoro (29), di Asti (50), di Brescia (26), di Pisa (20), di Roma (22), e così via.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che la risposta dell'onorevole Sottosegretario sia esauriente: il disegno di legge approvato dalla Camera ha modificato quello governativo, nel senso che comprende anche lo stanziamento per il 1969.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a compensazione di sgravi tributari disposti in virtù dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (428) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 10ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

« La 10ª Commissione permanente, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 428, ravvisa la necessità che analogo provvedimento sia preso con urgenza per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ed autonomi residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

O L I V A , *relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè l'improvvisa chiamata a riferire non mi consente di avere sott'occhio i testi di legge precedenti. Ad ogni modo si tratta di questo: allorchè vennero stabilite determinate esenzioni, non solo fiscali, ma anche di contributi previdenziali in seguito alla catastrofe del Vajont, venne anche, con l'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, stabilito che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale era autorizzato ad esentare con proprio decreto, fino al 31 dicembre 1965, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattia i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 di detta legge.

Non fu, però, prevista la evidente ipotesi che qualcuno dovesse comunque corrispondere agli Istituti previdenziali i contributi per prestazioni che, in realtà, avrebbero continuato ad essere fornite dai coltivatori diretti. La lacuna si è trascinata di tempo in tempo, attraverso una sostituzione di vari enti diversi da quello naturalmente chiamato a percepire i contributi e a dare l'as-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

sistenza. Ma l'articolo 56 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, nel testo modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142, ha giustamente ricondotto nella competenza dell'INPS l'accREDITAMENTO dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia che formarono oggetto di esonero ai sensi della legge 31 maggio 1964, n. 357.

L'importo costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti viene, con il presente disegno di legge, assunto a carico dello Stato e versato in un'unica soluzione alle seguenti gestioni assicurative: Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, lire 17.908.313; Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Belluno, lire 20.206.383; Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Pordenone, lire 2.193.613; Casse comunali per i coltivatori diretti di tutti i comuni compresi nell'area del Vajont, per importi vari.

L'aggiunta della provincia di Pordenone non rispecchia la situazione di allora; si sarebbe dovuto parlare, infatti, della provincia di Udine, ma, essendo ormai avvenuta la separazione, si fa riferimento al conto, che è stato già regolato internamente, riservato alla provincia di Pordenone.

Si tratta, complessivamente, di un onere di lire 57.404.681: come vedete, modesto.

L'articolo 1 prevede che quest'onere debba essere assunto dallo Stato e che venga rimborsato alle gestioni, le quali hanno provveduto a versare gli importi, in luogo dei contributi che avrebbero dovuto essere corrisposti dai coltivatori diretti. Questi ultimi ne risultano definitivamente sollevati anche in prospettiva, mentre la legge vigente aveva disposto solo una sospensione.

Per quanto riguarda la copertura, è prevista la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 (fondo globale). A questo proposito faccio notare che il disegno di legge fu presentato il 20 novembre 1968 alla Ca-

mera dei deputati che l'ha approvato il 22 gennaio 1969 con alcune modifiche.

Il relatore non ha altro da aggiungere, se non raccomandare l'approvazione del provvedimento.

C E C C H E R I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessun rilievo da parte del Governo, perchè il relatore è stato dettagliato e preciso nella esposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali è stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è assunto a carico dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente è versato in unica soluzione alle sottoelencate gestioni assicurative secondo le misure indicate per ciascuna di esse:

Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri . . . . .	L.	17.908.313
Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Belluno . . . . .	»	20.206.383
Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Pordenone . . . . .	»	2.193.613

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

Casse mutue comunali per  
i coltivatori diretti di:

Longarone . . . . . L.	602.625
Castellavazzo . . . . . »	754.910
Ospitale di Cadore . . . . . »	109.250
Soverzene . . . . . »	198.000
Ponte nelle Alpi . . . . . »	8.186.012
Limana . . . . . »	6.480.700
Belluno (località Borgo Piave, Lambioi e Lanta) »	21.250
Erto e Casso . . . . . »	738.750
Cimolais (zona ad occi- dente della sella di Sant'Osvaldo) . . . . . »	4.875

(È approvato).

### Art. 3.

All'onere di lire 57.404.681 derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge:**  
**« Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (160)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi

sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ».

Ricordo ai colleghi che noi abbiamo già discusso con una certa ampiezza il provvedimento nella seduta del 12 marzo e abbiamo poi rinviato il seguito della discussione e la conclusione al fine di consentire che fosse fornito un chiarimento chiesto dal senatore Oliva. Dice infatti il resoconto sommario di quella seduta: « Il senatore Oliva chiede che venga chiarita la portata del disegno di legge rispetto agli statuti degli istituti interessati, in quanto altrimenti potrebbero sorgere difficoltà in sede di applicazione ».

C E C C H E R I N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Oliva, ricordata dal Presidente, si deve tener presente che, una volta approvato questo disegno di legge, vengono automaticamente superati gli statuti in vigore, i quali — va ricordato — sono approvati con decreto ministeriale; una volta intervenuta la norma in esame, si provvederebbe gradualmente alle necessarie variazioni presso gli enti interessati. D'altra parte, va anche ricordato che in tutte le società di questa natura e anche di natura commerciale, finanziaria, eccetera, i sindaci durano in carica generalmente tre anni.

Ora, la particolare delicatezza, sotto ogni punto di vista, della funzione dei sindaci in istituti quali le Casse di risparmio e i Monti di pietà, consiglia il Governo ad insistere nel chiedere che sia prolungata la durata in carica dei sindaci stessi a tre anni. Ripeto che l'adeguamento degli statuti attualmente in vigore per questi istituti avverrà gradualmente, una volta approvato il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non ricordo male, onorevole Sottosegretario, il quesito era stato posto in questi termini. Se per esempio, una Cassa di risparmio ha provveduto ad eleggere il proprio collegio sindacale per la durata di un anno, sopravvenendo la nuova norma, il mandato dei sin-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8<sup>a</sup> SEDUTA (7 maggio 1969)

daci è prolungato a tre anni? Oppure la legge comincia a funzionare dall'assemblea successiva alla sua entrata in vigore?

O L I V A . Dico subito che non ho nessuna difficoltà ad approvare il testo così come è stato proposto, perchè in definitiva bisogna lasciare una giusta parte a chi dovrà interpretare e applicare la legge. Non sono però d'accordo sull'affermazione di un prolungamento automatico del mandato degli attuali sindaci fino a tre anni. Questo sarebbe contro lo statuto, e giustamente il rappresentante del Governo afferma che, benchè automatica, la legge comporterà una graduale modifica degli statuti, che dovrà essere, in applicazione della stessa legge, approvata con decreti ministeriali. Quindi, in realta, l'applicazione della norma si avrà solo nel momento in cui lo statuto sarà stato cambiato.

Nel frattempo, non credo che agli azionisti o agli enti che hanno potere decisivo in seno alle Casse di risparmio o ai Monti di pietà possa essere imposta dall'esterno la durata in carica dei sindaci per tre anni anzichè per uno. Non si può contestare alle assemblee di questi istituti il diritto di eleggere per un anno fino a quando è per un anno che lo statuto prevede la durata in carica, e non si possono trasformare degli eletti per un anno in eletti per tre anni.

Sono d'accordo che sia molto opportuno che i sindaci anzichè per un anno siano eletti per tre anni, affinchè abbiano una maggiore ampiezza di visione, una maggiore competenza nello svolgimento delle funzioni attinenti alla loro carica. Io avevo proposto che eventualmente fosse precisato che la norma entrerà in vigore dalla prima assemblea successiva alla modifica degli statuti. Ma non insisto, perchè si trattava, da parte mia, piuttosto di un desiderio di chiarezza che di una preoccupazione sul merito del disegno di legge.

Sono d'accordo, lo ripeto ancora, ma credo che in sede interpretativa la soluzione potrebbe essere diversa da quella che è stata affacciata dal rappresentante del Governo.

F O R T U N A T I . Sono d'accordo che le norme giuridiche non possono essere norme regolamentari. Però non credo che la norma giuridica debba essere sempre formulata in modo tale da dar luogo ad un'eccessiva elasticità di applicazione.

Quindi, da questo punto di vista, la questione sollevata, secondo me, esiste. Tanto è vero che lo stesso Ministero dice che bisognerà modificare successivamente gli statuti. Ora, se con successivi decreti si dovranno modificare gli statuti, è chiaro che la durata in carica del collegio dei sindaci per tre anni si avrà dal momento in cui si sarà proceduto alla modifica.

Bisognerebbe dire: la legge entra in vigore dopo la sua applicazione.

C E C C H E R I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Difatti, c'era già stata un'affermazione in questo senso.

O L I V A . Bisognerebbe dire addirittura: « la durata della carica è prolungata automaticamente ».

P R E S I D E N T E . Penserei questo: qualora il Governo avesse chiara l'intenzione di prolungare, con questa norma, la durata in carica dei sindaci non eletti per un triennio, bisognerebbe all'incirca aggiungere: « Per i sindaci che si trovavano... il mandato è prolungato sino a tre anni ».

O L I V A . Secondo me, questo non è corretto nei confronti dei consigli d'amministrazione.

P R E S I D E N T E . Io non sono entrato nel merito. Anch'io sono del parere che, se un sindaco viene eletto per un anno, sono da adottare taluni criteri; se per tre anni, i criteri sono diversi. Ma allora dobbiamo dire: la norma ha valore a partire da una certa data.

C E C C H E R I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo ricordare che in una seduta precedente fu presentato un emendamento.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

PRESIDENTE. Il resoconto della seduta in sede deliberante non ne dà atto.

CECCHERINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Però se ne era parlato. Il senatore Oliva aveva suggerito di premettere all'articolo unico le parole « A far tempo dal 1° gennaio 1970 ».

PRESIDENTE. Allora l'articolo unico andrebbe modificato aggiungendo, all'inizio, le parole: « A far tempo dal 1° gennaio 1970 », e poi il testo rimane così formulato: « il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili" ».

CECCHERINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I consigli di amministrazione sia delle Casse di risparmio che dei Monti di pietà — per quel che è a mia conoscenza — sono eletti dagli enti locali interessati (amministrazioni comunali e province); non si tratta, cioè, di un'assemblea di soci. Anzi, credo che il presidente del Consiglio sindacale sia addirittura nominato dal Ministero del tesoro. Quindi siamo coperti anche da questo lato.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il senatore Formica ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione impegna il Comitato interministeriale per il credito e risparmio a emanare al più presto uno statuto unificato delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno ».

FORMICA. C'è una difficoltà sollevata dal senatore Oliva, tanto è vero che egli chiese di sospendere la discussione per un accertamento, e avrebbe desiderato il parere del Governo sulla questione.

OLIVA. Più che altro avevo espresso la preoccupazione che uno statuto-tipo non si prestasse ad essere recepito in tutte quelle situazioni locali in cui la composizione del Consiglio, la distribuzione delle sedi, potesse dipendere da una lunga serie di combinazioni e di fusioni. Quindi, in defi-

nitiva, sono lieto di accettare l'idea più che di uno statuto unificato, di un progetto di statuto-tipo, aggiungendo magari all'ordine del giorno una frase del genere: « Riservando la possibilità di adattamento alle esigenze locali e storiche dello statuto ».

PRESIDENTE. « Statuto unificato delle Casse di risparmio e Monti dei pegni » è una formula che esprime tanto e poco. Potremmo dire: « una normativa sostanziale unificata », come la norma del Codice civile sull'approvazione dei bilanci; normativa sostanziale unificata che potrebbe anche essere accompagnata dal concetto illustrato dal senatore Oliva, cioè « tenuto conto delle tradizioni storiche » e che avrebbe valore, naturalmente, in quanto, accettata come impegno concreto, perchè permetterebbe di dare alla gestione (non ai bilanci che sono già tutti tipizzati) un criterio più conforme a quelli che sono i sistemi moderni di gestione delle aziende di credito. Per esempio, nel campo della distribuzione e assegnazione degli utili, vi è una tematica estremamente varia. Ora la normativa sostanziale potrebbe essere unificata. Per il resto non credo che occorra molta unificazione.

CECCHERINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo far presente al senatore Formica che esiste già uno statuto tipo delle Casse di risparmio, e che ogni volta che un ente di quella natura modifica lo statuto bisogna che ottenga il parere favorevole del CIR, parere favorevole espresso solo e in quanto le modifiche si adeguino allo schema generale già esistente. Posso dare anche testimonianza diretta in quanto da amministratore della Cassa di risparmio di Udine mi sono trovato di fronte a un caso del genere. Quindi risale a molti anni fa l'impostazione che il CIR ha dato a istituti che sono essenzialmente di beneficenza.

FORMICA. Posso accettare la proposta del Presidente.

ZUGNO, *relatore*. Credo che se c'è un settore del credito in Italia che ha delle norme veramente comuni, che è coordinato

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8<sup>a</sup> SEDUTA (7 maggio 1969)

non solo ai fini di bilancio, ma anche di statuto — naturalmente con talune diversità per quanto riguarda il consiglio di amministrazione — in relazione a quella che è la storia in base alla quale l'istituto stesso è nato, sia proprio quello delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà. Tra l'altro, vorrei precisare che i Monti di pietà non sono gestiti esclusivamente dalle Casse di risparmio: ci sono anche quelli gestiti da altre Banche. Quindi, l'estensione eventuale ai Monti di pietà, dato che lo statuto è connesso alle Casse di risparmio, può creare complicazioni e difficoltà. Però, tenendo conto del controllo rigido che esiste da parte del CIR sulle Casse di risparmio, e dell'unificazione che di fatto già esiste, pregherei il senatore Formica di ritirare l'ordine del giorno.

**F O R M I C A .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento, ricordato dal rappresentante del Governo, che propongo di formulare come segue: aggiungere all'inizio dell'articolo unico, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 1970 ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« *Articolo unico.*

A decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: " I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili " ».

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri:**  
« **Modificazioni alla legge 1° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni per l'annul-**

**lamento dei crediti dello Stato di modico valore » (44)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Nencioni, Crollanza, De Marsanich, Dinario, Fiorentino, Filletti, Franza, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi: « Modificazioni alla legge 1° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè il relatore, senatore Fossa, ha fatto sapere che non potrà essere presente a questa seduta, pregherei, se non si fanno osservazioni, il senatore Buzio di riferire in sua vece.

**B U Z I O , f.f. relatore.** Il disegno di legge n. 44, recante modifiche alla legge 1° luglio 1955, n. 553, si prefigge un duplice scopo: riordinare i crediti dello Stato e snellire, di conseguenza, le lunghe procedure che gravano sui dipendenti delle Amministrazioni statali preposte all'esazione dei medesimi.

Poichè appare poco credibile che un qualunque cittadino non abbia la capacità finanziaria di soddisfare un obbligo esiguo ed è comunque ingiusto che lo Stato debba spendere, specialmente nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, una somma assai superiore (per lavoro di impiegati, spese anticipate, eccetera) di quanto dovrebbe riscuotere, il disegno di legge propone di elevare a lire 2.000 l'importo, attualmente di lire 500, per i crediti annullabili (articolo 1) e dichiara estinti i crediti maturati a tutto l'esercizio 1954-55 considerati inesigibili, i crediti non superiori alle lire 1.000 di difficile esazione già iscritti alla contabilità demaniale ed i crediti non superiori alle lire 1.000 già maturati riconosciuti dall'Intendente di finanza di dubbia esazione.

Giova a questo punto ricordare che sono « di dubbia esazione » e quindi dichiarati annullabili quei crediti che non è stato possibile riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legge.

Come relatore, io sono d'accordo sul disegno di legge in esame.

O L I V A . Se è vero quello che si legge qui, e cioè che d'ora in avanti verrebbero annullati non più i crediti d'importo non superiori alle 500 lire, ma quelli d'importo non superiore alle 2.000 lire, purché riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere neppure parzialmente malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legge e dai regolamenti, è pure altrettanto vero che per arrivare a stabilire la non esigibilità di un credito di 2.000 lire se ne devono spendere almeno 20.000.

Cerchiamo, dunque, di essere un po' pratici: stabiliamo una cifra, che potrebbe essere anche di 10.000 lire, comunque una cifra per dimostrare la inesigibilità della quale valga la pena di spendere qualcosa. Portare la cifra da 500 a 2.000 significa lasciare la questione esattamente negli stessi termini.

Non so se il Governo sia in grado di calcolare l'incidenza complessiva.

P R E S I D E N T E . Potremmo forse lasciare la cifra di 2.000 lire e modificare l'articolo 1 del testo, eliminando la frase: « e non potuti riscuotere neppure parzialmente malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legge e dai regolamenti ». Stabilire che occorra un atto esecutivo per dimostrare che un credito non superiore alle 2.000 lire non è esigibile, è veramente irridere al fine del disegno di legge, che si propone di sbarazzare da spese non redditizie o da faticosi riporti la contabilità dello Stato.

O L I V A . Accolgo il suggerimento, ma insisto sull'opportunità di stabilire una cifra superiore, che potrebbe essere di 5.000 lire, perchè anche con la soluzione proposta dal nostro Presidente è chiaro che per somme oltre le 2.000 lire bisogna ricorrere alle procedure per la constatazione di inesigibilità. Qui si stabilisce un annullamento; ma è ovvio che certi crediti, che rimarranno in attesa di essere esatti, saranno dei crediti inutili, anche se non vengono dichiarati annullati.

Pertanto, ripeto: se si stabilisce il principio che per crediti oltre le 2.000 lire si debbono spendere molti soldi per dimostrare che sono inesigibili, io accetto il suggerimento, che può essere opportuno, di eliminare quella frase dall'articolo 1, ma insisterei, per ragioni di praticità, per amore della verità, su una cifra che potesse aiutare l'Amministrazione dello Stato a non perdere tempo e a non buttar via denaro.

B O S S O . Io sono d'accordo con il collega Oliva circa l'opportunità di elevare la cifra, portandola, ad esempio, a 5.000 lire. Noi però trattiamo di cifre che singolarmente sono di scarsissima entità, ma che nel complesso potrebbero divenire rilevanti. Dire: « riconosciuti di dubbia e difficile esazione », lasciare la discrezionalità di questo giudizio, mi pare pericoloso. Bisogna che effettivamente ci sia stato un tentativo di recupero; non deve esserci l'arbitrio di dire: ritengo che avere questi soldi sia difficile, quindi lascio perdere. Questo credo non sia opportuno.

B A N F I . Circa le modifiche, che si integrano, suggerite dal Presidente e dal collega Oliva al primo articolo, sarei d'accordo. Vorrei invece chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento: qual è la differenza tra credito annullato e credito estinto? All'articolo 1 si parla di credito annullato; evidentemente si tratta di un credito cancellato. All'articolo 2, poi, si dice che sono estinti i crediti annullati. Qual è la ragione che spiega questa diversa dizione che evidentemente si ritrova nella legge del 1955?

Penso inoltre che se si porta a 5.000 lire la cifra indicata nel primo articolo, si dovrebbe portare a 2.000 quella indicata nei punti *b*) e *c*) del secondo articolo. Questo però subordinatamente alla spiegazione che potrà essermi data dal rappresentante del Governo.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sarei in grado di rispondere subito. Circa gli emendamenti prospettati, chiedo il tempo necessario per valu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

tare l'entità delle somme e del risparmio della spesa e poter poi esprimere il parere definitivo del Governo. In quell'occasione mi riserverei di rispondere anche alla domanda del senatore Banfi.

O L I V A . All'osservazione del collega Bosso mi permetterei di rispondere richiamando la sua attenzione sull'ultima parte della lettera c) dell'articolo 2, dove è previsto un riconoscimento della inesigibilità non affidato all'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari, ma agli elementi forniti dalle amministrazioni interessate. Con questo veniamo un po' incontro anche all'emendamento proposto all'articolo 1. In definitiva si tratta di sostituire un accertamento prescritto con determinate spese esattoriali, giudiziarie, di pignoramento, sequestro, notifica, eccetera, con un riconoscimento, fatto a ragion veduta, da parte dell'Intendente di finanza, come è chiaramente formulato: « in base agli elementi forniti dalle amministrazioni interessate e a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente ».

P R E S I D E N T E . Io vorrei allora che fosse accolto il mio emendamento che esce dalla formula macchinosa della legge del 1953. Proporrei che il testo dell'articolo 1 fosse così sostituito: « Alla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire . . . (vedremo poi se 2.000 o 5.000), riconosciuti dall'Intendente di finanza competente per territorio, di dubbia o difficile esazione, sono annullati (non si fa più riferimento alla dizione: « malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari eccetera ») per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi dalla Corte dei conti ».

O L I V A . Il richiamo alle «competenti autorità amministrative» è fatto perchè non si specificava chi avrebbe deciso l'annullamento.

B U Z I O , *f.f. relatore*. C'è l'articolo 1 della legge 1º luglio 1955, n. 553.

O L I V A . E quali sarebbero queste «competenti autorità amministrative», dato che il Presidente ha proposto di riferirci all'«Intendente di finanza competente per territorio»?

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge che stiamo esaminando, modifica una altra legge; quindi va inserito nel corpo dell'altra legge, quella del 1955, che all'articolo 1 così recita: « Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro delle finanze e gli Intendenti, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti ».

Inoltre l'articolo 2 della citata legge precisa che: « I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500, riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Questo testo prevede sempre l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; mentre nel disegno di legge in esame si dovrebbe stabilire che: « I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire . . . , riconosciuti dall'Intendente di finanza, competente per territorio, di dubbia e difficile esazione, sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto cumulativo delle competenti autorità amministrative ».

O L I V A . Io accetto questa formula. All'articolo 2 bisognerà poi stabilire le cifre.

B U Z I O , *f.f. relatore*. Vorrei pregare il Sottosegretario di Stato di fornirci, nella prossima seduta nella quale discuteremo questo disegno di legge, notizie in merito al

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

numero delle partite che verranno annullate con 1.000 lire, con 5.000 lire e con 10.000 lire, cioè le partite scritte a campione, in attesa appunto di essere recuperate, e possibilmente l'importo corrispondente.

P R E S I D E N T E . Perchè 10.000 lire?

B U Z I O , *f.f. relatore*. Nel caso che il numero delle partite sotto le 10.000 lire fosse notevolissimo.

O L I V A . Se la Commissione è d'accordo sul motivo di fondo (e cioè che per recuperare 5.000 lire, o meglio per dimostrarne la irrecuperabilità, se ne spendono molte di più, quanto maggiore è il numero delle partite di questo tipo tanto più c'è la convenienza di arrivare ad una cifra alta perchè il valore si moltiplica) aderisco alla richiesta del Presidente, solo e in quanto voglia significare fin d'ora che il grande numero di partite di questo tipo rafforza la necessità di sbarazzare lo Stato da questo gravoso onere da recuperare.

Allora la richiesta dell'onorevole Presidente diventa meno utile perchè, o per poco o per tanto, il vantaggio per lo Stato indubbiamente c'è. Comunque se un'indicazione statistica si può ottenere al riguardo, tanto meglio.

Inoltre il concetto del disegno di legge mi pare sia questo: che per i crediti di 2.000 lire, ai fini del loro recupero, si prevede l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari, mentre per i crediti di 1.000 lire questa indagine poteva affidarsi ad un semplice Intendente (lettera C, articolo 2). Se vogliamo regolamentare questa materia, allora bisognerebbe ammettere che una volta che per le 5.000 lire si rinuncia all'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari e se ne affida la valutazione all'Intendente, non vi è più ragione di fare la proporzione tra le lire 2.500 e le 5.000. Viceversa, nell'ipotesi che il Governo fosse del parere di stabilire l'importo dei crediti da annullare in lire 5.000, pur espletando tutti gli accertamenti amministrativi e giudiziari, almeno resti fermo quanto disposto dalla lettera c) per le somme di almeno 2.500 e 3.000 lire, per cui la valuta-

zione della dubbia e difficile esigibilità può essere affidata semplicemente all'Intendente.

S O L I A N O . Per me, il problema più grosso è quello delle procedure. Di fatto noi abbiamo parecchi crediti di difficile esazione, per i quali non sono state completate tutte le procedure. Moltissime partite registrate a campione unico rimangono abbandonate perchè è il direttore stesso dell'ufficio che non ne sollecita la procedura, in quanto ciò impegnerebbe il personale in un lavoro assolutamente improduttivo; soprattutto, c'è tutta la parte degli assegni a vuoto, per i quali generalmente non si riscuote niente.

Il problema per me sarebbe, sì, quello di cancellare tutte queste partite che si riportano in contabilità (e qui c'è la questione dell'annullamento o della estinzione; in materia di imposte noi abbiamo periodi di prescrizione diversi); ciò non toglie che entro un certo arco di tempo il credito dello Stato è sempre esigibile se le condizioni economiche del contribuente nel frattempo si modificano. Ma il problema che si pone per il futuro è un problema di semplificazione delle procedure, cioè di modifica della contabilità generale dello Stato, arrivando ad accertare l'esigibilità attraverso gli uffici, senza giungere poi a tutti gli altri atti, le ingiunzioni, i pignoramenti, eccetera, che comportano soltanto delle spese per lo Stato, impegnando personale che potrebbe invece essere utilizzato in modo più redditizio per lo Stato stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, per consentire al Governo di valutare le proposte di modifica avanzate e per acquisire elementi di informazione sulle domande formulate.

(Così rimane stabilito).

Ora dobbiamo passare all'esame del disegno di legge n. 425. Essendone io il primo proponente, reputo opportuno che la presidenza della seduta sia assunta, durante la discussione del provvedimento, dal Vice Presidente, senatore Zugno.

**Presidenza  
del Vice Presidente ZUGNO**

**Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Martinelli, Trabucchi, Zugno e Belotti: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " ».

Dichiara aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica, senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è la riproduzione del disegno di legge n. 2572 presentato dallo stesso senatore Martinelli il 2 dicembre 1967 e approvato dal Senato il 7 marzo 1968, il cui *iter* non potè avere compimento presso la Camera dei deputati per lo scadere della legislatura.

Qual è il motivo della presentazione del disegno di legge?

Ci troviamo di fronte a due leggi concernenti il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, precisamente la legge 31 ottobre 1963, n. 1458, e la legge 23 dicembre 1966, n. 1139.

Queste leggi presentano un'anomalia, nel senso che, in occasione della trattazione della materia riguardante le imposte indirette e del condono relativo, la legge 31 ottobre 1963 stabiliva all'articolo 3: « La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie; 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti ».

Queste stesse norme si ritrovano nella legge 23 dicembre 1966, n. 1139, all'articolo 3. Però l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 1458 del 1963 stabilisce anche: « Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, numero 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dall'articolo sopra citato ».

Un comma riprodotto questa norma non esiste nella legge del 1966. E allora sono sorte delle perplessità, o per lo meno delle preoccupazioni circa l'eventuale natura diversa delle due leggi. E questo in relazione all'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, numero 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata.

Tale legge prevedeva (e questo è ovvio) una imponibilità di natura sostanziale e poi anche una imponibilità, diciamo così, di carattere presuntivo, non ancorata cioè ad un contenuto sostanziale, ma derivante dall'inservanza di alcune formalità.

La legge sull'IGE è basata sul principio fondamentale della cessione di beni e servizi, ma è evidente che nella prassi corrente vi sono anche atti ausiliari espletati per tramite di intermediari che agiscono esclusivamente per conto del mandante. L'articolo 13 della citata legge prevede proprio questo insieme di atti ausiliari. Affinchè la Commissione possa avere chiaro questo problema, dirò che l'articolo 13 stabilisce che nel caso di merci in sospenso, in conto deposito e a scopo di

lavorazione, questi atti non danno luogo al pagamento dell'imposta generale sull'entrata; non danno luogo, cioè, ad entrate imponibili — come dice lo stesso articolo 13 —, con l'osservazione, tuttavia, che alcune norme del regolamento che bisogna osservare sono evidentemente di natura formale e sono contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge 26 gennaio 1940, n. 10. Ad esempio, in caso di consegna o di spedizione di merci in sospeso, viene stabilito che tanto la ditta depositante quanto quella depositaria devono tenere un apposito libro nel quale vanno registrate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di consegna e di arrivo delle merci; si stabilisce anche che per ogni operazione di merci in sospeso, come pure per ogni restituzione delle stesse, deve essere rilasciata una nota accompagnatoria indicante la qualità, la quantità e il prezzo della merce, con richiamo alle corrispondenti partite del libro delle « merci in sospeso »; e così via. Quindi la non imponibilità, in questi casi, è subordinata al rispetto di queste norme di natura formale.

Il disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Martinelli, Trabucchi, Zugno e Belotti fa un elenco abbastanza preciso delle operazioni che inseriscono a questi tipi di istituti fiscali che rappresentano proprio atti disponibili e non atti sostanziali che dovrebbero e potrebbero dare origine a un'imponibilità sostanziale.

Io ometterò, per semplicità di esposizione, la lettura di questi vari istituti fiscali, ma mi limiterò a completare questa mia breve relazione col ricordare alla Commissione che le norme che prevedono sanzioni per evasioni dell'IGE, oppure per la non osservanza delle formalità, sono norme di natura molto diversa quanto all'intensità delle penalità stabilite dalle norme stesse. Anche a proposito di questi atti formali, le norme sono di natura molto più attenuata.

Quindi la legge istitutiva e il regolamento fanno una debita distinzione tra quella che è un'evasione dell'imposta dovuta a motivi sostanziali e quella che è una inosservanza delle norme formali. E allora, tornando alla legge 23 dicembre 1966, n. 1139,

io ritengo che pur con l'immissione del comma contenuto nell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, e non riprodotto in questa, non ci dovrebbero essere motivi di dubbio e perplessità, perchè non è pensabile che si possa imporre la ripetizione dell'imposta generale sull'entrata e contemporaneamente l'adempimento delle formalità. Vi sarebbe una sanzione maggiore, poi, per chi non adempie alle formalità prescritte che per quelli che evadono semplicemente l'imposta generale sull'entrata, che sono tenuti alla ripetizione e hanno però il beneficio del condono.

Concludendo, mi sembra ovvia la serietà della proposta fatta dal senatore Martinelli tendente a colmare la lacuna della legge del 1966, statuendo che il condono si applica in questi casi particolari di inosservanza e formalmente stabiliti dal Regolamento, di cui alla legge istitutiva dell'IGE: « purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nel termine di 12 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Vorrei soltanto, a questo riguardo, permettermi di modificare leggermente la dizione: « purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione » come segue: « purchè venga ottemperato alle formalità ed agli adempimenti previsti dalle singole leggi e regolamenti, nei tempi eccetera ». Altrimenti « regolarizzare la posizione » che cosa significherebbe? Significherebbe che il contribuente deve pagare; implicitamente si ritornerebbe alla norma non molto chiara già contenuta nella legge del 1966. Si capisce che non è una proposta che faccio; la sostanza è che raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

M A R T I N E L L I . Dopo aver ringraziato il senatore De Luca, che non soltanto ha riferito sul disegno di legge in modo esauriente, ma con tale analisi da scoprire nuovi elementi in favore del disegno di legge stesso, vorrei aggiungere solo brevi considerazioni rivolte a cercare di capire le ragioni per le quali l'Amministrazione finanziaria non ritiene di accogliere oggi un pun-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8<sup>a</sup> SEDUTA (7 maggio 1969)

to di vista che ha pur accolto in passato.

L'istituto del condono delle sanzioni in materia tributaria è un istituto largamente applicato nel nostro ordinamento anche nel dopoguerra. Abbiamo avuto il condono di sanzioni di natura penale e il condono di sanzioni non aventi natura penale. Fermo però è rimasto questo principio: il tributo doveva essere soddisfatto; il condono, parziale o totale, interveniva sulla sanzione, sulla penale. Compito del legislatore, che vuole intervenire in questa materia, è innanzi tutto quello di chiarire con assoluta esattezza quello che è il tributo evaso e quello che non lo è. Ma il legislatore, in sede di condono di sanzioni, non può ritenere di agire con equità, tenendo ferma la penalità più gravosa che è quella stabilita quale sanzione nel caso di mancata applicazione di talune norme.

E per essere più chiaro faccio subito un esempio. Abbiamo una cooperativa di consumo, la quale ha dieci spacci e può trasferire le merci dal magazzino agli spacci stessi, a condizione che le merci vengano registrate su note che devono essere bollate dall'Ufficio del registro. Il magazziniere non s'accorge che usa bollettari non vidimati; arriva la guardia di finanza e dice: questi non sono documenti validi per i passaggi di merci fra magazzini e spacci, perchè manca il bollo dell'Ufficio del Registro. Si deve pagare, dunque (prima sanzione), l'imposta generale sull'entrata per tali passaggi, e (seconda sanzione), siccome essa non è stata soddisfatta, si paghino le penalità per tale omissione.

Ora, nel 1963, disponendosi un provvedimento di condono di sanzioni, non solo si è provveduto in materia di tutte le altre imposte, ma per questo tipo di imposta è stato detto: « Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge n. 762, il condono si applica senza ripetizione della imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dall'articolo sopra citato ».

Nella legge 23 dicembre 1966, n. 1139, la succitata norma non è stata inserita. In un

primo momento si disse ufficiosamente che ciò era dovuto « al non averci pensato »; poi si spiegò che, essendo nel campo dell'IGE le violazioni numerosissime, non si voleva che di un condono di questo genere beneficiassero anche coloro che non lo meritavano. A parte il fatto che in materia di imposta di ricchezza mobile gli evasori possono essere anche in numero non inferiore, io mi permetto di insistere nel far presente che si verte in materia di norme di garanzia e non di evasione di tributo. In materia di passaggi di merci che non rivesta la sostanza del trasferimento in proprietà, appare evidente che, in sede di applicazione di condono, bisogna far rivivere la condizione giuridica nella quale l'operatore agiva e dare la possibilità di sanatoria, senza rendere, come ha fatto così ben notare il collega De Luca, in ogni caso irrevocabile la sanzione peggiore, che è quella di far pagare il tributo dell'IGE dove non c'è stato passaggio.

Comunque, ad un certo momento, io mi sono sforzato anche di parlare con chi aveva predisposto il provvedimento. Mi è stato detto: è passato del tempo, adesso non è più il caso di pensarci. Ora, noi abbiamo cooperative e artigiani, che ritiravano il materiale da lavorare, lo riconsegnavano, e che si sono trovati con queste situazioni non regolate, per i quali si dice: avreste potuto ottenere il condono se nei 120 giorni aveste pagato l'IGE. Il condono riguardava una parte dell'imposta pretesa, ma per usufruirne bisognava pagare l'imposta.

Ora, io comprendo la severità fiscale e comprendo anche la struttura dell'articolo 13 della legge n. 762 del 19 giugno 1940, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata. Chiedo però di conoscere la ragione per la quale l'Amministrazione finanziaria, che nel 1963, con un disegno di legge (che non fu certo redatto personalmente dal Ministro come non lo è stato quello presentato nel 1966), ritenne equa la concessione di questo condono, oggi abbia assunto un atteggiamento diverso.

Mi permetto, pertanto, di pregare la Commissione ed il Governo di voler tenere presente questo punto di vista. Non ignoro certo che il Governo ha un'arma formida-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

bile in mano, quella cioè di chiedere che il disegno di legge sia esaminato in sede referente. Dico subito che non ho alcuna difficoltà a trattare queste questioni in modo più ampio, e anche, direi, più significativo, in Aula. Ma sono desideroso di conoscere quali sono le ragioni per cui il Governo ritiene che il condono per le violazioni di cui si è detto non debba essere concesso.

**P R E S I D E N T E .** Il rappresentante del Governo intende chiedere un rinvio della discussione?

**M A R T O N I**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Credo che spetti alla Commissione stabilire se rinviare o meno la discussione. Se mi è consentito, vorrei dire poche parole nel merito.

Il senatore Martinelli dice: domani, in maniera più ampia, potrei trattare la questione. Anche io mi riservo di approfondire il problema. Vorrei far notare agli onorevoli senatori che non è la prima volta che si parla di un provvedimento del genere; infatti gli onorevoli Braganzi ed altri presentarono la proposta di legge n. 3289 alla Camera dei deputati e il senatore Murdaca ed altri il disegno di legge n. 1769, ambedue nella passata legislatura.

Ho voluto riferirmi a questi precedenti che vengono richiamati dal Ministero delle finanze, proprio per lumeggiare il discorso molto ampio su tale materia fatto sia alla Camera che al Senato. Anzi, devo aggiungere che qui in Senato ci fu anche una proposta di emendamento presentata dal Gruppo liberale che dette luogo ad una lunga discussione, a conclusione della quale l'emendamento venne ritirato. Quindi non si può parlare di dimenticanza, oppure di mancato approfondimento della materia.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo, però, proprio perchè era relatore di quel provvedimento — se mal non ricordo — che il Governo, nella persona del senatore Valsecchi, manifestò dei dubbi, tanto da chiedere di voler riconsiderare il caso.

**M A R T O N I**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda l'entità

delle cifre ho sentito parlare di alcune piccole cooperative e di piccoli artigiani; ma se le notizie in possesso del Ministero — e che io ho sotto gli occhi — sono esatte, qui si tratta di 62.570 casi non definiti, per un insieme di oltre 42 miliardi di tributi: circa il 60-65 per cento si riferisce all'articolo 13. Quindi siamo di fronte al caso non di qualche cooperativa, ma a somme di notevoli dimensioni e ad un numero ragguardevole di casi. Ritengo, pertanto, che si imponga un momento di meditazione per avere maggiori chiarimenti e meglio definire il panorama che ci sta di fronte.

**M A R T I N E L L I .** La media di questi tributi non è, però, molto alta, anche se bisogna considerarla per regioni.

**B U Z I O .** In effetti a Valenza Po le cose si presentano molto diverse. Basta pensare al caso dell'oro in conto lavorazione.

**M A R T I N E L L I .** Però è certo che il principio vero non è la quantità, perchè questa vale anche per l'imposta di ricchezza mobile e per tante altre cose; ma io mi domando: era o non era — questo al nostro esame — un provvedimento di condono? Era o non era un provvedimento il quale, avendo quel fine, doveva arrivare ad agevolare il contribuente che nei 120 giorni si metteva in regola? Qui mi pare che, in definitiva, il contribuente deve mettersi in regola e deve pagare il tributo!

**P R E S I D E N T E .** In qualche caso mettersi in regola significa non pagare il tributo!

**M A R T I N E L L I .** Mi pare sia in giuoco non una questione quantitativa, ma un principio di diritto; ognuno conosce la propria regione, e quindi ognuno di noi potrà fare delle valutazioni diverse; comunque in questo caso si verifica che il contribuente deve pagare una penale su una tassa che non doveva. Allora si sarebbe potuto dire che tutti i contribuenti italiani venivano condonati, tranne costoro!

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8<sup>a</sup> SEDUTA (7 maggio 1969)

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi impegno ad essere più preciso in una prossima riunione.

MARTINELLI. Specialmente per quanto riguarda l'articolo 13, perchè la percentuale di cui l'onorevole Sottosegretario ha detto mi pare decisamente alta. A me nasce il dubbio che sia stato preso qualche abbaglio.

SOLIANO. Il problema che pone l'articolo 13 del regolamento dell'imposta generale sull'entrata è nato, si può dire, nel momento stesso in cui è sorta quell'imposta, ed ha sempre dato luogo a gran parte del contenzioso in materia perchè le norme della nostra legislazione tributaria sono molto complesse e presentano talune contraddizioni, ad alcune delle quali eccennerò più tardi e per le quali è molto facile dar luogo a questo contenzioso. Peraltro dobbiamo tener presente che spesso si è verificato che attraverso queste norme si sono mascherati dei veri e propri trasferimenti, per cui non nascondo che, in sede di contenzioso, ci possono anche essere dei trasferimenti che sono stati accertati e che poi non sono stati perseguiti. Ricordo che nel 1967, quando alla Camera, in sede di Commissione finanze e tesoro, venne discusso il condono, io facevo parte della Sottocommissione che doveva elaborare il provvedimento; in quella sede avevo sollevato il problema affermando che non risolvendo tale questione sarebbe rimasto in piedi gran parte del contenzioso. Ora, per parte mia, posso affermare in piena coscienza che i dati forniti dal Governo corrispondono al vero. In quella occasione ritenevo, altresì, giusto arrivare ad eliminare questa parte del contenzioso, ma con estrema franchezza debbo dire che allora non incontrammo l'adesione del Governo a questa idea e nemmeno incontrammo l'adesione della Commissione. È vero che in materia di contenzioso ci sono anche i grossi contribuenti (per i quali ho molte perplessità nel pensare che non siano sufficientemente a conoscenza delle norme di legge, perchè le grandi aziende conoscono benissimo le procedure), ma la grande mas-

sa del contenzioso è determinata da piccole aziende, da cooperative artigiane, eccetera, le quali — ecco una delle contraddizioni del sistema tributario cui ho fatto prima cenno — vengono involontariamente a trovarsi in condizioni di essere penalizzate. Facciamo il caso dell'artigiano che è stato posto nella categoria C 1; come tale non ha l'obbligo dei registri, così come avviene per coloro che sono in categoria B. Ora è noto che la definizione dei redditi avviene con un certo ritardo rispetto alla denuncia (per quanto mi riguarda io in questo momento — anno 1969 — sto definendo i redditi del 1966 e del 1967), per cui può effettivamente succedere che — avvenuto un passaggio di categoria nelle more della definizione — l'artigiano, o comunque la piccola impresa, si venga a trovare nella situazione di essere penalizzato.

Noi sappiamo come vanno le cose nel nostro Paese: non è che si stia a guardare con molta attenzione se si tratta di categoria C 1 o di categoria B e così avviene che l'artigiano, senza saperlo, commette l'infrazione. Questo ha dato luogo ad incresciose situazioni, alcune delle quali conosco personalmente e per le quali personalmente sono intervenuto, per cui è opportuno che il Governo intervenga al fine di coordinare la materia. Ripeto ancora una volta: queste infrazioni il più delle volte vengono commesse in buona fede; d'altronde non è da dimenticare come il sistema dei registri di carico e scarico sia estremamente complesso. Per questi motivi sarebbe interessante avere un dato globale in termini, oltre che di cifra, anche di zona. Comunque, per quanto mi riguarda, posso dire che si tratta in gran parte di piccole e medie aziende.

Altra questione particolarmente dibattuta e che voglio sottolineare è una questione di principio, a mio giudizio. O noi prevediamo nella norma di condono, come è stata prevista nel 1963, la regolarizzazione formale *a posteriori* dei rapporti tra intermediari e ditta, o non la prevediamo. Ma se noi consentiamo una data certa — come giustamente ha detto il Presidente — dopo la quale la situazione possa essere regolarizzata, apria-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (7 maggio 1969)

mo la strada ad un nuovo contenzioso che dobbiamo invece assolutamente evitare.

O L I V A . L'imposta, in definitiva, diventerebbe una penale per chi regola la propria posizione!

S O L I A N O . Insomma rientra in questa legge proprio il piccolo contribuente che non conosce le procedure; ma le grandi aziende le procedure le conoscono bene, molto bene! Ritengo pertanto che qualche cosa in merito debba e possa essere fatta, perchè ripeto ancora una volta che gran parte del contenzioso è in piedi e rimarrà in piedi proprio per queste ragioni. Per nostra tranquillità — e non solo nostra — sarebbe bene conoscere il presunto gettito che lo Stato verrebbe a perdere, perchè di questo non si è ancora parlato. Potrebbe essere rilevante, ma potrebbe anche non esserlo; dovremmo altresì sapere come è composto il contenzioso e chi cade in queste infrazioni che, a mio giudizio, ad eccezione di alcune rare grosse aziende, sono commesse da piccoli contribuenti.

O L I V A . Lo Stato potrebbe anche restituire le imposte percepite a questo titolo.

F O R T U N A T I . Il che, da che mondo è mondo, non è mai avvenuto e mai avverrà!

O L I V A . Allora bisognerà specificarlo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il Governo abbia in mano tutti gli elementi per poter valutare la situazione e definirla, eventualmente in una prossima riunione, alla luce di tutti quegli elementi e degli emendamenti di cui abbiamo parlato e che dovrebbero tranquillizzarlo.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Cercherò di ottenere tutti i dati richiesti ed in una prossima seduta spero di poter dare le ulteriori spiegazioni a sostegno di una certa tesi, in modo da poter mettere un punto fermo su tale situazione, specie dopo l'esposizione del relatore e l'appassionato intervento del senatore Martinelli.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI